



COMUNE DI MANZANO

Provincia di Udine

tel.+39 0432 938 346 - fax +39 0432 938 351
pec: comune.manzano@certgov.fvg.it
Via Natisone, 34 – 33044 MANZANO (UD)
C.F. 00548040302

Ordinanza n. 06

Manzano, li 24 marzo 2020

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 / Coronavirus.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

VISTO, in ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

PRESO ATTO dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e delle disposizioni ministeriali in materia di confinamento sociale e di limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza recate dal su richiamato DPCM 11.03.2020;

DATO ATTO di dover prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per la salvaguardia della salute della popolazione;

RAVVISATA l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza e, ove occorra, ad integrazione delle disposizioni sopra citate ed in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite;

PRESO ATTO, pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto sull'intero territorio nazionale e regionale l'adozione di misure straordinarie, urgenti ed emergenziali per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio.

RICHIAMATA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 3/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (*"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19"*) di data 19.03.2020, con la quale si stabilisce il divieto di svolgere attività motorie o sportive, nonché di effettuare passeggiate o comunque di intrattenersi, in aree frequentate da più persone, con particolare riguardo a parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente, e al punto 2 si fa obbligo ai Sindaci, al fine di attuare la disposizione di cui al punto 1, di disporre la chiusura di tutti i parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente;

PRESO ATTO della successiva Ordinanza contingibile e urgente n. 4/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (*"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19"*) di data 21.03.2020, con la quale si stabilisce il divieto di svolgere all'aperto in luoghi pubblici, attività motorie o sportive e passeggiate, anche in forma individuale;

TENUTO CONTO che nel Comune di Manzano sono presenti numerosi spazi verdi, giardini e parchi comunali o aperti al pubblico dove è più facile l'assembramento di persone e il rischio di contagio tra le stesse;

RILEVATO CHE in data 12.03.2020 perveniva dal Comandante della Polizia Locale dell'U.T.I. del Natisone, Commissario Capo Fabiano Gallizia, una nota nella quale si comunicava che il personale della Polizia Locale ha verificato in questi giorni aggregazioni di mamme con bambini e di giovani presso le aree verdi e i parchi-gioco comunali in violazione del divieto di assembramento dei provvedimenti sopra richiamati; nella stessa nota, pertanto, considerata l'impossibilità per il personale della Polizia Locale di presidiare in maniera continuativa tutti i luoghi in cui si verificano tali episodi, si chiedeva l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente di chiusura di tali aree per evitare occasioni di diffusione e contagio della popolazione;

CONSIDERATO CHE le limitazioni imposte alla popolazione dai D.P.C.M. sopra richiamati saranno vigenti ancora per diversi giorni e con l'innalzamento delle temperature e l'arrivo della stagione primaverile i fenomeni evidenziati dal Comandante della Polizia Locale saranno ancora più favoriti ed estesi;

RITENUTO, pertanto, al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune, occorra adottare, in ragione della diffusività del virus, una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale, al fine di evitare assembramenti di persone, provvedendo alla chiusura al pubblico dei parchi, giardini e aree verdi comunali o aperti al pubblico;

CONSIDERATO CHE nel territorio comunale ci sono parchi – gioco ed aree verdi recintati e delimitati ed altri, invece, non delimitati da alcuna struttura e di libero accesso;

TENUTO CONTO che nel Comune di Manzano sono presenti altre aree pubbliche o aperte al pubblico che possono comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente con rischio di contagio tra le stesse quali ad esempio cimiteri e casette dell'acqua;

VISTO CHE, inoltre, si osserva nel territorio comunale urbano ex extraurbano, un flusso circolatorio pedonale e veicolare tale da rendere difficili i controlli, con il pericolo di assembramenti di persone;

CONSIDERATO CHE, alcune di queste aree sono aperte e senza recinzioni e si sviluppano su un territorio molto vasto e, pertanto, non è materialmente possibile effettuare la chiusura integrale;

RITENUTO di dover adottare un provvedimento di limitazione degli spostamenti al fine di evitare qualsiasi fenomeno di assembramento e comportamento che costituisca violazione del mantenimento della distanza interpersonale di un metro (c.d. *droplet*) anche al fine di consentire alla polizia locale di effettuare un'adeguata attività di vigilanza sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

RICHIAMATA la nota della Prefettura di Udine di data 05/03/2020 (Prot. 17890 / 2020);

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute di data 20.03.2020 che alla lettera a) vieta l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici e al punto b) prescrive: *“non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.76 del 22.03.2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e soprattutto visto la lett. b) dell'art. 1 che sopprime all'art. 1 comma 1, a) del D.P.C.M. 8.03.2020 le parole "E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";

VISTA la proposta operativa formulata dal Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'UTI del Natisone, che corrisponde formalmente al contenuto ed al dispositivo del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il Sindaco in qualità di Rappresentante della comunità locale ha il potere di adottare Ordinanze Contingibili ed Urgenti ai sensi delle norme di cui all' Art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267 / 2000 (T.U.E.L.);

RICHIAMATO l'art. 35 del Decreto Legge n. 09/2020;

RICHIAMATA la nota della Prefettura/UTG di Udine Prot. n. 17890 del giorno 05.03.2020;

VISTO lo Statuto Comunale

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa

a far data dal 24 marzo 2020 e fino a nuova Ordinanza di revoca del presente provvedimento,

a) la chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali o aperti al pubblico recintati e il divieto di accesso a parchi, giardini e aree verdi comunali o aperti al pubblico non recintati.;

b) per tutte le persone, sono fatti salvi gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 e dal DPCM del 22 marzo 2020, che prevedono che gli stessi siano giustificabili – previe le autocertificazioni di legge – esclusivamente per:

1. comprovate esigenze lavorative;
2. situazioni di necessità;
3. motivi di salute

e a tutte le persone fisiche è fatto divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Coloro che si sposteranno dall'abitazione di residenza dovranno esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento dall'abitazione di residenza.

Tutte queste azioni dovranno essere eseguite adottando il principio secondo il quale deve percorrersi il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione e per il tempo strettamente necessario;

c) sono vietate le attività ludico o ricreative in luoghi pubblici, nonché è fatto divieto di svolgere all'aperto in luoghi pubblici, attività motorie o sportive e passeggiate, anche in forma individuale. E' consentita l'uscita di una singola persona con il cane sempre in prossimità dell'abitazione e per il tempo strettamente necessario all' espletamento delle esigenze fisiologiche dell'animale;

d) oltre che per le motivazioni fin qui espresse, per i rilevati assembramenti di persone e per l'impossibilità di effettuare controlli sul rispetto della distanza interpersonale di sicurezza, è interdetto l'accesso a tutte le piste ciclabili e percorsi ciclo – pedonali posti al di fuori del centro abitato, salvo per gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 articolo 1 lett. a) e del 22.03.2020 sopra richiamati;

e) è interdetto l'accesso ai percorsi che conducono alle aree fluviali presenti sul territorio, fatta eccezione per lo svolgimento dei servizi pubblici;

f) è vietato l'accesso a tutte le aree verdi, parchi e giardini comunali o aperti al pubblico o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente;

g) è vietato l'accesso alle strutture di erogazione dell'acqua (cosiddette "cassette dell'acqua") ed è fatto divieto di assembramento nelle aree in prossimità e all'interno delle lavanderie automatiche, nonché nelle aree in prossimità o all'interno di distributori automatizzati di qualsiasi genere e degli autolavaggi;

h) la chiusura dei cimiteri comunali, salvo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni, inumazioni, cremazioni, estumulazioni, riesumazioni nonché per le attività necroscopico – cimiteriali relative;

i) i clienti, nell'accedere agli esercizi commerciali aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, dovranno accedere limitando l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro in ogni punto della struttura di vendita, inclusi i banchi di vendita, le casse, le corsie, ecc., nonché nelle aree esterne di pertinenza della struttura; in tal senso, è onere ed obbligo dei gestori degli esercizi commerciali attivare precise misure di contingentamento degli accessi e per il rispetto della distanza interpersonale in ogni area dei locali;

R A C C O M A N D A

- il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 9 marzo 2020 in ordine al divieto di ogni forma di assembramento;

- in ogni zona del Comune di Manzano il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, **ADOTTANDO IL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE DEVE NECESSARIAMENTE PERCORRERSI IL TRAGITTO PIÙ BREVE PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI DESTINAZIONE;**

D I S P O N E

- che la Polizia Locale dell'U.T.I. del Natissone e le altre Forze dell'Ordine siano incaricati della regolare esecuzione della presente Ordinanza e del suo rispetto;

- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini mediante l'utilizzo di ogni mezzo utile a garantire la massima e tempestiva informazione alla popolazione;

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Manzano, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa;
- che la presente Ordinanza revochi e sostituisca la precedente Ordinanza n. 4 di data 12.03.2020.

A V V E R T E

Che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza costituisce illecito penale ai sensi dell'art. 650 c.p., come previsto dall'art. 3, comma 4 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, ed in esecuzione dei D.P.C.M. dell'08 e del 09 marzo 2020, e che per ogni accertata violazione verrà applicata l'ulteriore e congiunta sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra euro 200.00 e euro 1.200.00, con pagamento in misura ridotta sinora fissata in euro 400,00= salve spese di notifica e altri oneri di legge e accessori.

In caso di reiterazione della violazione ai sensi dell'art. 8-bis della L. 689/1981 la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i..

Il destinatario dei proventi derivanti dall'applicazione della presente Ordinanza è il Comune di Manzano e l'Autorità competente è il Sindaco del Comune di Manzano.

A V V E R T E

che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, recante l'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo (che ha abrogato la Legge n. 1034 del 1971) ovvero alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

D I S P O N E

Copia della presente Ordinanza venga trasmessa a:

- Signor PREFETTO della Provincia di Udine;
- Al Presidente della Giunta Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia;
- Al Corpo di Polizia Locale dell'UTI del Natisone
- Al Comando Stazione Carabinieri di Manzano;
- Al Commissariato di P.S. di Cividale del Friuli;
- Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Cividale del Friuli;
- Al Responsabile della Protezione Civile locale.



IL SINDACO

(Piero Furlani)